



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale – UAMA

MAECI/Autorità nazionale-UAMA/020/P/017451

☎ 06/36913749

Roma, 14 giugno 2023
(data e numero di protocollo)

Posizione:

S	E	G	R	0	2
---	---	---	---	---	---

Oggetto: Precisazioni nell'interesse delle imprese in materia di versamento delle tariffe singole ed eventuali richieste di rimborso.

Rif.to: MAECI/Autorità nazionale-UAMA/010P031746 in data 22 settembre 2016.

A: Tutti gli Operatori economici
(diramata esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale UAMA:
<https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione>)

e, per conoscenza AIAD
PEC: aiad@pec.it

ANPAM
PEC: info@pec.anpam.it

^^^^^^^^^^

La presente ha lo scopo di richiamare le corrette modalità di versamento della "tariffa singola" da parte di codesti Operatori economici.

Occorre ricordare il contenuto dell'art. 3 comma 2. del Decreto Interministeriale MAECI – MEF in data 26 aprile 2013 e ss.mm.ii. ai sensi del quale:

“I diritti relativi alle tariffe di cui all'articolo 1, comma 2, sono versati all'atto della presentazione dell'istanza; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità”.

Si evince l'importanza della contestualità tra il momento della presentazione dell'istanza ed il relativo versamento della "tariffa". Com'è facile comprendere, il rispetto di tale condizione agevola e rende più semplice l'azione di riscontro e di gestione contabile dei pagamenti da parte di questo Ufficio.

Dalla verifica della documentazione in possesso, sono emerse invece le seguenti casistiche non conformi:

- a. versamenti con causale dell'istanza incompleta;
- b. istanze presentate l'anno solare successivo rispetto al versamento della relativa tariffa;
- c. istanze annullate per "sopravvenuta mancanza di interesse".

Tali casistiche non saranno oggetto di rimborso.

Inoltre, si ricorda a codeste Società che le istanze devono pervenire a mezzo PEC con indicazione dell'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo o, in alternativa, con posta ordinaria con apposizione in originale della "*marca da bollo*".

Alla luce di quanto sopra indicato, eventuali richieste di rimborso per pagamenti a tariffa singola effettuati e non utilizzati dovranno avere pertanto carattere residuale, essendo per lo più riferibili ai casi di proroga di spedizioni ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 185/90:

- già oggetto di provvedimento sanzionatorio;
- successivamente definita con comunicazione di "*arrivo a destino*" che rende priva di effetti la citata richiesta di proroga.

Istanze di rimborso relative a casi diversi, debitamente motivate e supportate da elementi giustificativi specifici, potranno essere prese in considerazione.

Infine si rammenta che, allo scopo di snellire e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, gli Operatori economici possono avvalersi della "*tariffa unica*", introdotta appositamente per ridurre alcune criticità segnalate. In particolare, le cosiddette "*Medie*" e "*Grandi Imprese*" possono utilizzare il "*carnet cumulativo*" che consente il pagamento anticipato della tariffa relativa ad un numero predeterminato di operazioni (25, 50 o 100), da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Resta inteso che l'utilizzo della tariffa unica rimane una modalità alternativa e complementare rispetto al bonifico singolo, basata esclusivamente sulle scelte discrezionali e sui calcoli previsionali delle aziende.

Il Direttore
Min. Plen. Alberto CUTILLO